



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

Divisione IV – Infrastrutture energetiche

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: Testo Unico);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2022, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 204 del 16 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04 gennaio 2023;

VISTI il decreto del Ministero dello sviluppo economico 02 marzo 2020 e successivo del 1 aprile 2020 con i quali sono stati disposti ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, a favore della SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 04513630964, con sede legale in Via della Moscova, n. 3 - Milano - Sede operativa in via dei Salci, 25 - Frosinone - azioni ablativo riguardanti aree di terreni interessate dal tracciato del metanodotto “Larino – Chieti” DN 600 (24”) DP 75 bar”, ed in particolare, quello identificato al Catasto del comune di BUCCHIANICO (CH) al foglio 5 particelle 66 e 70;

CONSIDERATA l'avvenuta esecuzione del decreto ministeriale 02 marzo 2020 e successivo del 1 aprile 2020 regolarmente notificati alle parti ed eseguito ex artt. 23 e 24 del D.P.R. 327/01 con il verbale di immissione in possesso redatto in data 10 giugno 2020;

VISTA l'ordinanza del 17/07/2020, trasmessa il 17/07/2019 con nota protocollo n. 16028 con la quale è stato disposto il deposito delle indennità provvisorie, complessivamente pari a euro 10.290,61 (diecimiladuecentonovanta/61) in favore degli intestatari catastali dei terreni, presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio depositi amministrativi e che la stessa è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 30 luglio 2020, Anno 161 n.89;

Via Sallustiana 53 - 00187 Roma

ene.espropri@pec.mase.gov.it



VISTA la sotto indicata comunicazione di avvenuta costituzione del deposito definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'AQUILA:

- deposito Nr. nazionale 1358330 e Nr. provinciale 611447 costituito in data 12/03/2021 dell'importo di euro 10.290,00 (diecimiladuecentonovanta/00) per indennità di asservimento per la realizzazione del metanodotto "Larino – Chieti";

VISTA la relazione di stima del Collegio dei tecnici costituito ai sensi dell'articolo 21 del Testo Unico, acquisita in atti il 20/10/2020 con protocollo n. 23705, che ha determinato una indennità definitiva complessivamente pari a euro 30.000,00 (trentamila/00);

VISTO l'articolo 27, secondo comma, del Testo Unico, che dispone che l'Autorità espropriante autorizzi il pagamento ovvero ordini il deposito delle somme stabilite nella citata Relazione di stima;

VISTA l'ordinanza di deposito del 30/03/2021 con la quale è stato disposto il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio depositi amministrativi fino a concorrenza dell'importo stimato ai sensi dell'art. 21 del DPR 327/2001 per l'incremento delle indennità di asservimento e occupazione/danni dell'importo di euro 19.709,39 (diciannovemila settecento nove/39) e che la stessa è stata pubblicata sul B.U.R. Abruzzo ordinario n. 22 del 16 giugno 2021;

VISTA la sotto indicata comunicazione di avvenuta costituzione del deposito integrativo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'AQUILA:

- deposito Nr. nazionale 1364295 e Nr. provinciale 611704 costituito in data 21/07/2021 dell'importo di euro 19.709,39 (diciannovemilasettecentonove/39) per indennità di asservimento e occupazione temporanea per la realizzazione del metanodotto "Larino – Chieti" ai sensi dell'art. 21 del DPR 327/2001;

CONSIDERATO che la Società Gasdotti Italia Spa ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 54 del Testo Unico

VISTA la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila per la causa civile iscritta. R. G. n. 1216/2020 del 5 aprile 2023 che ha determinato l'importo da liquidare al sig. Cerritelli Camillo a complessivi euro 20.296,65 (ventimiladuecentovantasei/65) che ordina alla SOCIETA' GASDOTTI ITALIA S.p.a. di depositare la somma specificata, detratto quanto già depositato, maggiorata di interessi legali con le decorrenze iniziali in motivazione e fino al deposito stesso presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato;

VISTA la nota acquisita in atti il 20 giugno 2023, prot. n. 344, con la quale la Società beneficiaria, SOCIETA' GASDOTTI ITALIA S.p.A., chiede lo svincolo delle indennità di deposito integrative depositate in eccesso ed a conguaglio della minor somma stabilita dalla sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila di euro 9.703,35 (novemilasettecentotré/35);

VISTA, l'istanza di svincolo con contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, acquisita in atti al prot. n. 154913 del 13/09/2023 con la quale il sig. Cerritelli Camillo attesta:

di essere unico Bucchianico (CH) al foglio 5 particelle 66 e 70;



di accettare definitivamente e senza riserve le indennità stabilite dal Collegio dei tecnici costituito ai sensi dell'articolo 21 del Testo Unico, per la servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea dei predetti immobili;

che sulla predetta area non esistono diritti di terzi, a qualunque titolo sull'area interessata dall'azione ablativa, in particolare per diritti reali, pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di divisione;

che sulla predetta area non esistono ipoteche;

di assumersi in ogni caso, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 327/2001, ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti di terzi, in particolare l'obbligo di essere tenuto a cedere a chiunque possa vantare un diritto sull'area la quota di indennità di asservimento a questi eventualmente dovuta, esonerando da ogni pretesa presente o futura il Responsabile della procedura che disporrà lo svincolo / pagamento a mio favore, nonché la SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.p.A, beneficiaria dei DM 2 marzo 2020 e successivo 1 aprile 2020;

VISTA la nota PERM/LNu/APo/2023/1232 del 29 settembre 2023, acquisita in atti con protocollo n. 155982 in data 2 ottobre 2023, con la quale la SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.p.A., ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b), del Testo Unico, attesta che per il fondo in oggetto non le sono state notificate opposizioni di terzi riguardo alle indennità ablativo provvisorie depositate;

RILEVATO che il pagamento delle somme non è assoggettabile al regime fiscale di cui all'art. 35 del Testo Unico, in quanto attengono ad indennità di occupazione di aree senza trasferimento di proprietà;

ACCERTATA l'inesistenza di opposizioni sia al decreto ablativo sia alla misura ed al pagamento delle indennità depositate che, pertanto, sono divenute definitive rispetto a tutti;

RITENUTA comprovata la libertà e proprietà degli immobili asserviti sulla base della documentazione esibita e delle verifiche effettuate tramite piattaforma SISTER

A termini dell'art. 28 del Testo Unico

DETERMINA

Nulla osta al pagamento da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di L'AQUILA in favore del sig. Cerritelli Camillo, c.f: CRRCLL61B25B238C nato il 25/02/1961 a Bucchianico (CH) domiciliato in via Colle Sant'Antonio, 45 int. 1 66011 Bucchianico dell'importo di euro **10.290,61** (diecimiladuecentonovanta/61) oltre gli eventuali interessi maturati, a valere dal deposito n. 1358330 e dell'importo residuo di euro 10.006,04 a valere dal deposito n. 1364295 fino a concorrenza dell'importo determinato dalla Corte d'Appello dello Stato di L'Aquila di euro 20.296,65 (ventimiladuecentonovantasei/65);

Nulla osta alla retrocessione a favore della società SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.p.A. (depositante legale) codice fiscale e partita IVA n. 04513630964 con sede legale in Via della Moscova, n. 3 - Milano - Sede operativa in via dei Salci, 25 - Frosinone della somma complessiva di € **9.703,35** (**novemilasettecentotre/35**) a valere dal deposito 1364295.

Il Dirigente
Avv. Maria Rosaria Mesiano